



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 1/17

Dec. n. 3/17

Il giorno 7 giugno 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., l'8 maggio 2017, nei confronti di:

CARMANDO Ernesto, nato a Salerno l'8.3.1982 e residente in Giffoni Sei Casali (SA) alla via Casa di Corte n. 18, tesserato e licenziato 2017 con il M.C "DI GUIDA MOTO" con tessera n. 17028012 e licenza n. N01130 over 21 Enduro; rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Denza in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva del 3.6.2017, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato, in Salerno alla via Manganario n. 63;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 30 aprile 2017, presso l'impianto di Acqualonga (AV) di Monteforte Irpino, nel corso della manifestazione denominata 3° prova Campionato Regionale Enduro Campania, profferiva ingiurie e minacce nei confronti del Direttore di Gara Vincenzo PETRAGLIA, pronunciando in particolare le seguenti frasi: "CHE POSSA CAPITARE A TE QUELLO CHE E' SUCCESSO A LUI (riferendosi ad un pilota infortunatosi)" "TU NON HAI LE PALLE" "TU SEI UNO SCEMO" "HO CAPITO PERCHE' CHIAMANO TE A TUTTE LE GARE, PER VENIRTI A RUBARE QUEI QUATTRO SOLDI E PER FARE QUELLO CHE VOGLIONO LORO" "TU FAI QUELLO CHE VUOI, IO NON HO PROBLEMI ... (accennando a scendere dalla moto con fare minaccioso)».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa l'8 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ il rapporto del CdGD DE SANTIS Giuseppe ed il rapporto del Direttore di gara PETRAGLIA Vincenzo con allegata relazione;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro le ore 10:00 del 5 giugno 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato in data 3.06.2017, inoltrava, quindi, tramite il nominato avvocato Giulio Denza, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva e documenti acquisiti agli atti di ufficio del procedimento unitamente alla successiva integrazione documentale trasmessa, in ottemperanza al citato provvedimento, entro le ore 10.00 del 5.6.2017.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi sicuramente irrispettosi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara, in occasione di una manifestazione sportiva. Come, infatti, si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara RMN03 – RON03 afferenti la 3° prova del Campionato Regionale Enduro Campania, svoltasi presso l'impianto di Acqualonga (AV) di Monteforte Irpino il 30.4.2017, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, l'odierno incolpato, signor Ernesto CARMANDO, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

Tali atti, dotati, tra l'altro, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, descrivono, nei particolari quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel citato capo di incolpazione e, come già anticipato, del loro contenuto non è dato dubitare, attesa la loro stessa provenienza.

La condotta dell'incolpato, allora, può definirsi certamente scorretta ed antisportiva, allorquando il CARMANDO, odierno incolpato, appunto, ha aggredito verbalmente il D.d.G. Vincenzo Petraglia profferendo al suo indirizzo espressioni irriguardose.

II. Il CARMANDO, in ogni caso, ha esposto nella memoria difensiva del 3.6.2017 degli elementi a sua discolpa che meritano di essere presi nella dovuta considerazione. In particolare, ha descritto – secondo il suo punto di vista – la successione degli eventi di Monteforte Irpino del 30.4.2017, deducendo, quindi, di aver soccorso il pilota Zoccola, caduto nel corso della gara, che, a prima vista, appariva gravemente infortunato e di essersi prodigato perché lo stesso venisse curato quanto prima, pur effettivamente riconoscendo di aver espresso il suo disappunto nel “confronto” con il D.d.G. Petraglia, per una presunta mancata sicurezza del tracciato di gara.

Ha, poi, riconosciuto che i toni utilizzati nei confronti di quest'ultimo non potevano considerarsi aggressivi ma solo “sgarbatì”, non avendo, pertanto perpetrato

ai danni del predetto D.d.G., alcuna violenza o minaccia, dovendo escludersi, inoltre, la contestazione relativa all'art. 19 R.d.G., in quanto riferita ai Commissari di Gara e non ai Direttori di Gara. Ha concluso, allora, per la acquisizioni di ulteriori elementi, quali la audizione dei soggetti indicati nel corpo della memoria difensiva acquisita agli atti, o, in subordine, di essere, comunque, ritenuto esentato da ogni responsabilità, non solo per aver porto le proprie scuse al suddetto D.d.G. Petraglia, tra l'altro accettate proprio da questi, ma anche per aver agito in stato d'ira, con conseguente applicazione dell'art. 45 R.d.G.. In via ancora più subordinata, ha chiesto che gli fosse applicata la sanzione minima prevista.

III. Le argomentazioni difensive dell'incolpato, unite ai segni di resipiscenza dallo stesso manifestati, offrono un quadro della vicenda che occupa più mediato rispetto a quanto allo stesso contestato sulla base degli atti e dei rapporti ufficiali della gara Enduro RMN03 – RON03 di Monteforte Irpino del 30.4.2017. Del resto, si evince da tali medesimi atti che il CARMANDO, già sul campo di gara doveva essersi reso conto di aver tenuto un comportamento poco ortodosso nei confronti del Funzionario F.M.I., tanto da porgergli le proprie scuse: risulta, infatti, proprio dal rapporto del C.D. De Santis (v. pag. 4), acquisito agli atti, che, nella immediatezza dei fatti, il D.d.G. Petraglia aveva accettato le scuse dell'incolpato, considerando "chiuso" il diverbio. Tale episodio, tra l'altro, sempre secondo il predetto rapporto, è avvenuto alla presenza del predetto Commissario De Santis e delle medesime persone di cui il CARMANDO chiede la audizione (che non è prevista nel processo sportivo che occupa) a sua discolpa.

Inoltre, è altrettanto condivisibile quanto dedotto dal CARMANDO in ordine alla contestazione di cui all'art. 19 R.d.G. contenuta nel capo di incolpazione, che, in effetti, non è al medesimo applicabile, in quanto tipizzata esclusivamente in ordine alla persona del Commissario di Gara e non del Direttore di Gara.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni, allora, il CARMANDO deve essere ritenuto responsabile della violazione del solo art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto – e tale fatto non è stato negato – un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal predetto

Regolamento, cui deve attenersi ogni tesserato, avendo rivolto espressioni irrispettose nei confronti del D.d.G. preposto alla manifestazione del 30 aprile 2017, più volte citata. Tale condotta è, in realtà, oltre che palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., anche al vivere civile: contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

V. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato e della irrispettosa condotta posta in essere dall'incolpato Ernesto CARMANDO, tenuto – comunque – conto della sua incensuratezza, non risultando precedenti a suo carico, ritiene equo applicare al predetto incolpato la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto responsabile della condotta contestatagli, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espreso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 23, 45 e 80 del R.d.G. , dichiara:

CARMANDO Ernesto, nato a Salerno l'8.3.1982 e residente in Giffoni Sei Casali (SA) alla via Casa di Corte, n. 18, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "DI GUIDA MOTO", con tessera n. 17028012 e licenza n. N01130 over 21 enduro;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il medesimo che, ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 7 giugno 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Carmando Ernesto, domiciliato presso l'avv. Giulio Denza;
- Avv. Giulio Denza;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Campania;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.